



Prot. N. _____ del ____/____/____

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, VERIFICA E TARATURA DI STRUMENTI DI MISURA E CAMPIONATORI AUTOMATICI

AGOSTO 2024



CAPO I - OGGETTO DEL SERVIZIO E SUA REGOLAMENTAZIONE.....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - IMPORTO E DURATA	3
ART.4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 REQUISITI TECNICI	4
ART. 6 CONSEGNA DEL SERVIZIO	4
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
ART. 8 NORME CONTRATTUALI	5
ART. 9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 10 SUBAPPALTO	6
ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI	6
ART. 12 RISOLUZIONE	6
ART. 13 CONTROVERSIE E RISERVE	7
ART.14 SINISTRI E DANNI.....	8
ART.15 IVA ED IMPOSTA DÌ REGISTRO	8
ART.16 SPESE DÌ CONTRATTO ED ONERI FISCALI	8
ART.17 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	8
CAPO III – CAUZIONI E GARANZIE.....	9
ART.18 CAUZIONE PROVVISORIA	9
ART .19 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	9
ART.20 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	9
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	10
ART.21 ANTICIPAZIONE	10
ART. 22 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI	10
ART.23 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	11
ART. 24 SICUREZZA DEL SERVIZIO.....	11
ART. 25 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI	12
CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	13
ART. 26 DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	13
ART. 27 RAPPRESENTANZA	13
ART. 28 DOTAZIONI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	13
ART. 29 AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI	13
ART. 30 ONERI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	14
ART. 31 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI.....	14
CAPO VII MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	15
ART. 32 CONSEGNA DELLE OPERAZIONI	15
ART. 33 PENALI	15
ART. 34 ESECUZIONE IN DANNO	15
ART. 35 RISANAMENTO DANNI AI BENI DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	16
ART. 36 VALUTAZIONE DEI SERVIZI, CONTABILITÀ E PAGAMENTI	16



CAPO I - OGGETTO DEL SERVIZIO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione degli interventi e la somministrazione delle provviste, degli operai, dei mezzi d'opera e dei servizi.

L'appalto prevede la fornitura e l'esecuzione di attività di manutenzione programmata e a guasto da effettuarsi sulle seguenti apparecchiature: Strumenti di misura e campionatori automatici.

In sintesi, si prevede l'esecuzione delle seguenti macro-attività:

- Verifica componenti elettroniche.
- Test diagnostici.
- Verifica sensori.
- Verifica connessioni elettriche ed idrauliche.
- Pulizia organi meccanici.
- Verifica configurazione.
- Taratura strumenti

Sono compresi nell'appalto tutte le attività, le prestazioni, le forniture, la documentazione e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare di Manutenzione.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra di loro, site in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo, ecc.

L'esecuzione delle singole attività e la loro successione nel tempo saranno precisati dalla D.L. al momento della consegna delle singole commesse di lavoro o di specifici ordini di intervento, sulla base delle esigenze dell'Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il servizio si espletterà sulle apparecchiature installate presso i siti ricadenti su tutto il territorio gestito da Acquedotto del Fiora S.p.A.

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare avrà luogo all'interno di tutti i comuni gestiti nell'ambito del S.I.I.

ART. 3 - IMPORTO E DURATA

L'importo complessivo del servizio ammonta ad € 300.000,00 lordi (euro trecentomila/00 lordi) di cui € 0,00 (euro zero/00) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo su indicato deve intendersi presunto ed assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione del servizio in gara, fatto salvo il diritto di Acquedotto del Fiora S.p.A. all'utilizzazione anche parziale di tetto in ragione alle proprie effettive esigenze.

La società aggiudicataria, pertanto, non avrà nulla a pretendere da Acquedotto del Fiora S.p.A. se il tetto di spesa non sarà raggiunto.

La durata del Contratto è prevista in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso e comunque fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Si precisa che alla scadenza naturale del presente contratto, esso non sarà tacitamente confermato ovvero per l'eventuale posticipazione della scadenza e/o rinnovo, sarà necessaria pattuizione espressa.



ART.4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui alla presente convenzione prevede l'esecuzione delle seguenti tipologie di manutenzione (definizioni tratte dalla norma UNI EN 13306 del 2018 "Manutenzione – Terminologia" e dalla norma UNI EN 10147 del 2013 "Manutenzione – Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni):

- Verifica di funzionalità dei campionatori, test e ripristino funzionale.
- Verifica di funzionalità strumenti di misura, test e calibrazione.
- Sostituzione di tutte le parti oggetto di normale usura e consumo che sono indicate nel piano di manutenzione dal costruttore e descritte nei manuali di manutenzione dell'apparecchiatura oggetto di intervento con ricambi originali a carico dell'appaltatore.
- Registrazione dell'intervento nell'archivio informatico.

Modalità e Tempi

Per quanto attiene alle modalità ed ai tempi di attuazione delle attività di manutenzione, l'Impresa Appaltatrice dovrà rispettare i seguenti termini:

- Interventi programmati: dovrà avvenire secondo un piano di intervento, concordato tra le parti, definito in un cronoprogramma su base trimestrale, aggiornato periodicamente.
- Interventi a guasto: la stazione appaltante si avvarrà di tale servizio a necessità, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di intervenire entro e non oltre i 10 giorni lavorativi dalla chiamata.

ART. 5 REQUISITI TECNICI

Trattandosi di lavorazioni altamente specialistiche relative alla manutenzione dei sistemi di campionamento, misura e analisi è richiesta una conoscenza approfondita nonché una maturata esperienza relativamente alle seguenti attività:

- Conoscenza dei campionatori automatici, delle parti meccaniche ed elettroniche che lo compongono.
- Conoscenza delle varie tipologie di strumentazione atta alla misura della risorsa idrica, delle parti meccaniche ed elettroniche che lo compongono.
- Conoscenza dei parametri di monitoraggio.

ART. 6 CONSEGNA DEL SERVIZIO

Entro 45 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A., previa comunicazione scritta, provvederà alla consegna del servizio. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi il giorno stabilito per assumere le consegne; in caso si verificano ritardi imputabili all'Impresa Appaltatrice sarà applicata la penale indicata all'ART.36 Penali del presente Capitolato.



CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) Capitolato Speciale di appalto
- b) Disciplinare Tecnico
- c) Elenco Prezzi Unitari
- d) D.U.V.R.I.

ART. 8 NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con la pattuizione e con le prescrizioni del presente Capitolato, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che l'Impresa Appaltatrice dichiara di conoscere:

- D.lgs. 31/03/2023 n. 36
- Regolamento di attuazione DPR 207 DEL 05.10.2010 (nel seguito denominato: Regolamento) Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D. M. LL. PP. n° 145 del 19.4.2000 (di seguito denominato "Capitolato Generale") per le parti ancora in vigore.
- Legge 19 marzo 1990 n. 55, per quanto attuabile, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e successive modificazioni.
- La legge n° 186 dell'1.3.1968 recante le "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici".
- D.lgs. n. 81 del 2008 recante norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come modificato dal D.lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni;
- D.M. n. 37 del 2008 relativo al regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) tra le quali citiamo:
Strumentazione di misura del processo:
 - NORMA CEI 65-43 (Dispositivi di misura e controllo di processo- Metodi e procedure generali di valutazione delle prestazioni- Parte 1: Considerazioni generali)
 - NORMA CEI 65-44 (Dispositivi di misura e controllo - Metodi e procedure generali di valutazione delle prestazioni- Parte 2: Prove nelle condizioni di riferimento)

Tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il presente Capitolato e, qualora venissero approvate norme in variante alle stesse, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuto ad osservarle.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione del servizio (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dall'Azienda Sanitaria Locale di competenza territoriale, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R. Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.



ART. 9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Disciplinare, vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio ermeneutico della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 10 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs n. 36/2023.

ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici appalti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del servizio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 12 RISOLUZIONE

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94-95 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- 15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



- 16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- 19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- 21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.
- 24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.
- 25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale. In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

ART. 13 CONTROVERSIE E RISERVE

Per le controversie che insorgessero tra Acquedotto del Fiora S.p.A. e l'Impresa Appaltatrice, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 239 e 240 del D.lgs. 12.04.2006 n.163.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

L'Impresa Appaltatrice, fatte valere le proprie ragioni nel corso di esecuzione del servizio nel modo anzidetto, è tuttavia tenuta ad attenersi sempre alle disposizioni del RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle attività appaltate, né rifiutare di eseguire i servizi commissionati.



ART.14 SINISTRI E DANNI

L'Impresa Appaltatrice sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione del Servizio o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'ART.20 Assicurazione a carico dell'Impresa, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali, Acquedotto del Fiora S.p.A. provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l'Impresa Appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi di Acquedotto del Fiora S.p.A. stessa.

Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi, essendo l'Impresa Appaltatrice tenuta a prevenirli adottando all'uopo le necessarie cautele ed in ogni caso dovendo essa provvedere a sue totali cure e spese al risarcimento danni.

ART.15 IVA ED IMPOSTA DÌ REGISTRO

Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina dell'imposta di registro (D.P.R. 26.10.1972 N. 634).

ART.16 SPESE DÌ CONTRATTO ED ONERI FISCALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell'I.V.A., inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono ad intero carico della Ditta Appaltatrice.

ART.17 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei Contratti.



CAPO III – CAUZIONI E GARANZIE

ART.18 CAUZIONE PROVVISORIA

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

ART .19 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 9 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, in applicazione all'art. 53 c. 4 del D.Lgs 36/2023.

La cauzione viene presentata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ART.20 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (Euro: cinquecentomila).

La predetta polizza dovrà riportare espressamente l'efficacia della stessa, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.



CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART.21 ANTICIPAZIONE

Non è dovuta alcuna anticipazione come da normativa vigente.

ART. 22 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI

PREZZI IN ELENCO

I prezzi dell'elenco compensano tutte le operazioni descritte nel presente Disciplinare, ivi comprese l'installazione e la rimozione dei cantieri, le spese accessorie, l'uso e consumo degli attrezzi e degli automezzi, le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esecuzione delle varie operazioni, rilasciate dagli enti competenti, le assicurazioni, il beneficio dell'Impresa Appaltatrice e qualunque altro onere occorrente per l'esecuzione e il completamento delle operazioni secondo le migliori regole dell'arte.

Ogni operazione sommariamente descritta nell'elenco prezzi dovrà essere eseguita o fornita nel modo e nella forma specificata negli articoli del presente Disciplinare, come se fossero integralmente trascritte nell'elenco dei prezzi.

Nei prezzi stabiliti si intendono già compresi e compensati anche eventuali oneri relativi ad attività accessorie indispensabili al completo espletamento dell'intervento a regola d'arte, secondo quanto richiesto da Acquedotto del Fiora S.p.A.

I prezzi applicati nella contabilizzazione dei servizi eseguiti con il presente Disciplinare contenente l'elenco prezzi, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Disciplinare, s'intendono accettati dall'Impresa Appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo.

Per quanto sopra, i prezzi di contratto sono da ritenersi fissi ed invariabili, e pertanto non soggetti a revisione salvo deroghe previste dalla normativa vigente in materia.

Per le attività eseguite nel Comune dell'Isola del Giglio sarà applicato un incremento del 20% ai prezzi in elenco inteso come compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla particolare ubicazione geografica.

NUOVI PREZZI PER ATTIVITÀ NON PREVISTE

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi tramite confronto con operazioni simili già comprese nel contratto, ove possibile. Quando ciò non sia possibile si provvederà a ricavarli, parzialmente o totalmente, da nuove regolari analisi dei prezzi, utilizzando prezzi di mercato ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa Appaltatrice o da terzi. In caso di disaccordo sull'importo dei nuovi prezzi, trascorso il termine di 30 giorni dalla avvenuta ingiunzione da parte di Acquedotto del Fiora S.p.A. ad accettare detti nuovi prezzi senza che l'Impresa Appaltatrice abbia presentato reclamo o controdeduzioni, i prezzi si intenderanno da lei definitivamente accettati. Anche i nuovi prezzi saranno assoggettati a ribasso d'asta.

ART.23 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.



CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 24 SICUREZZA DEL SERVIZIO

L'Impresa Appaltatrice e tutto il personale da essa utilizzato nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto o avente attinenza con le stesse dovranno osservare tutte le disposizioni di legge, decreti, regolamenti emessi da qualsiasi autorità competente, applicabili alle attività oggetto dell'appalto.

In particolare, ferme restando le disposizioni generali di cui sopra, l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad osservare e rispettare le norme relative alla sicurezza, alla salute e al benessere delle persone impegnate nell'esecuzione del servizio, contenute nel D. Lgs. N°81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Per tale attività si rimanda al Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 commi 3) e 5) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dalla normativa vigente relativo alle attività svolte nei luoghi oggetto dell'appalto, tenendo conto dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro, contenuti anche nei documenti che Acquedotto del Fiora S.p.A. metterà a disposizione.

Il documento relativo alla valutazione dei rischi dovrà essere consegnato ad Acquedotto del Fiora S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio del servizio.

Ogni qualvolta Acquedotto del Fiora S.p.A. segnalerà all'Impresa Appaltatrice questioni o problemi riguardanti il rispetto dei regolamenti di sicurezza, l'Impresa Appaltatrice dovrà prendere atto della segnalazione ed agire conseguentemente con la massima tempestività.

L'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare per iscritto ad Acquedotto del Fiora S.p.A. il nominativo del Responsabile di Prevenzione e Protezione nonché tutti i nominativi delle altre figure previste dalla normativa. L'Impresa Appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L'Impresa Appaltatrice dovrà dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione dei servizi di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dal committente in relazione a condizioni di rischio specifiche.

L'Impresa Appaltatrice dovrà osservare e fare osservare dal suo personale tutte le norme interne, le procedure relative all'antincendio, all'allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti vigenti presso Acquedotto del Fiora S.p.A. dei quali verrà idoneamente informato.

Il personale dell'Impresa Appaltatrice non dovrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dall'area assegnata senza un giustificato motivo.

Acquedotto del Fiora S.p.A., tramite il RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Impresa Appaltatrice che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti le prescrizioni sopradette.

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'Impresa Appaltatrice di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante di Acquedotto del Fiora S.p.A. per verificare le cause che li hanno determinati.

Il RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante, impregiudicato il diritto di domandare nelle sedi più opportune il risarcimento di ogni danno cagionato dal mancato rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse potrà adottare nei confronti dell'Impresa Appaltatrice i provvedimenti ritenuti necessari tra quelli di seguito indicati:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- allontanamento di personale;
- allontanamento del responsabile e/o referente;
- sospensione del servizio.



ART. 25 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione degli operai contro gli infortuni per tutta la durata del servizio ed esibire la polizza relativa al RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante prima dell'inizio del servizio stesso.

L'Impresa Appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n. 264 del 1958. Il mancato versamento dei contributi e competenze stabilite per tale fine costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative previste nel contratto stesso.

L'Impresa Appaltatrice medesima dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni circa le assicurazioni sociali derivanti dalla legge e da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione e malattie) nonché eseguire il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro con gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi, carovita, caropane, ecc. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da Acquedotto del Fiora S.p.A. o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, Acquedotto del Fiora S.p.A. medesima comunicherà all'Impresa e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti integralmente. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. L'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire scrupolosamente quanto prescritto dalla normativa vigente in riferimento alle coperture sanitarie (vaccinazioni, controlli medici) per il personale impiegato nei servizi.

L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire la documentazione prevista dalla Legge relativamente agli obblighi nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Durante il corso delle operazioni l'Impresa Appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.



CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 26 DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Impresa Appaltatrice non è tenuta ad avere la titolarità e la disponibilità di una sede, ubicata all'interno del luogo di esecuzione del servizio.

ART. 27 RAPPRESENTANZA

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di nominare il proprio responsabile tecnico al quale sarà affidata la responsabilità delle operazioni da eseguire. Il responsabile tecnico dovrà, in modo continuativo, sovrintendere alle operazioni nei diversi cantieri ed assicurare il costante collegamento con i tecnici di Acquedotto del Fiora S.p.A.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a comunicare al RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante prima dell'inizio dell'operatività del servizio, pena la decadenza del contratto, il nominativo del proprio responsabile tecnico.

In considerazione della particolare natura delle operazioni, la richiesta degli interventi potrà avvenire sia con ordini verbali che con ordini scritti (via fax, mail o consegnati *brevi manu*).

ART. 28 DOTAZIONI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa è tenuta inoltre a essere in possesso delle seguenti dotazioni minime di tecnici e mezzi d'opera:

- N° 1 squadra composta almeno da:
 - Un tecnico specializzato avente i requisiti di persona esperta (PES) secondo la norma CEI 11-27 Art. 5.2.1. e quindi in grado di eseguire gli interventi di sostituzione/manutenzione sui campionatori automatici e strumenti di misura (portata , pressione ph, redox, eccc.), valutare i rischi connessi con i lavori elettrici in tensione e fuori tensione, attuare le misure di protezione necessarie ad affrontare gli imprevisti che si possono verificare nell'espletamento di questo tipo di lavorazione.
 - Un operaio specializzato avente i requisiti di persona esperta (PES) secondo la norma CEI 11-27 Art. 5.2.1. e quindi in grado di eseguire gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici fuori tensione, attuare le misure di protezione necessarie ad affrontare gli imprevisti che si possono verificare nell'espletamento di questo tipo di lavorazione.
- N° 1 autovetture/furgone attrezzato con le attrezzature necessarie ad intervenire su impianti elettrici alimentati in bassa tensione (BT).

ART. 29 AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI

29.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. A) del d.lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

29.2. Nel caso in cui l'appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento – ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrle, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

29.3. Parimenti, qualora l'appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire una copia conforme il relativo titolo contrattuale.

29.4. E' fatto d'obbligo dall' appaltatore di comunicare tempestivamente alla committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni /iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

29.5. La committente, declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che



gravano sull'appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui art. 12 che precede.

ART. 30 ONERI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice gli obblighi di seguito riportati:

- Il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della strada e relativo regolamento;
- Tutti gli oneri derivanti dagli spostamenti logistici, di personale e mezzi d'opera, funzionali all'espletamento del servizio in tutti i siti, anche di difficile accesso, oggetto della richiesta d'intervento.
- Il rispetto integrale delle prescrizioni, emanate dalla Polizia Municipale e dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, nonché delle relative norme e regolamenti;

Sono inoltre a carico dell'Impresa Appaltatrice, qualora sia possibile, gli oneri derivanti dalla pesatura degli automezzi e dei rifiuti.

Risultano inoltre a carico dell'Impresa Appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:

- La comunicazione scritta al RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante, entro i termini richiesti da quest'ultimo, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e sull'andamento delle operazioni;
- Il pagamento delle spese contrattuali;
- Tutti gli oneri relativi ai fini del rispetto di tutte le norme di sicurezza con particolare riferimento agli all'ART.24 Sicurezza del Servizio e all'ART.25 Assicurazione degli Operai;
- La presenza di un proprio rappresentante sul luogo di esecuzione del servizio, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti dal RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante;
- Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione delle operazioni, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando sempre liberi ed indenni Acquedotto del Fiora S.p.A. e il suo personale;
- Le spese di pedaggio, accesso ZTL, diritto di transito, di magazzinaggio e simili;

Rimane espressamente e chiaramente inteso che per qualsiasi danno al personale dell'Impresa e a terzi, dovuto al difetto di dette prescrizioni o per altre cause e comunque per qualsiasi danno in conseguenza dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, rimane in ogni caso responsabile penalmente e civilmente la stessa Impresa Appaltatrice.

ART. 31 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Per regola generale, nell'esecuzione delle operazioni l'Impresa Appaltatrice dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni che nel presente Disciplinare vengono date per le principali categorie di operazioni oggetto del servizio. Per tutte quelle categorie di operazioni per le quali, nel presente Disciplinare, non siano indicate specifiche modalità di esecuzione, l'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà il RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO o suo rappresentante. Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del contratto dovranno essere conferite dall'appaltatore. E' fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del committente e al personale del committente è proibito cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriamente all'appaltatore o a suoi dipendenti. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppari e sospesi, scale aeree, paranchi, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.



CAPO VII MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 32 CONSEGNA DELLE OPERAZIONI

Entro 45 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A., previa comunicazione scritta, provvederà alla consegna del servizio. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi il giorno stabilito per assumere le consegne; in caso si verificano ritardi imputabili all'Impresa Appaltatrice sarà applicata la penale indicata all'ART.37 Penali del presente Disciplinare.

ART. 33 PENALI

Le divergenze e le controversie che sorgessero circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Capitolato non danno diritto all'Impresa Appaltatrice di sospendere o ritardare in qualsiasi modo il procedere regolare del servizio, né possono costituire giustificazione per ritardi ai fini del completamento dello stesso.

Il Foro competente, per controversia e/o contenzioso, sarà esclusivamente quello di Grosseto.

Di seguito vengono indicate le penali previste per le principali inadempienze rispetto al presente Disciplinare:

Ritardo nell'inizio del servizio:

- Per interventi programmati

In caso di mancato rispetto del cronoprogramma concordato preventivamente, per motivi imputabili alla ditta appaltatrice, sarà applicata una penale pari al 1‰ dell'appalto per ogni giorno di ritardo.

- Mancato intervento a guasto

Per ogni mancato intervento a guasto è prevista una penale giornaliera al 1‰ dell'appalto per ogni giorno di ritardo.

Al raggiungimento di 15 giorni solari, anche non consecutivi, di mancati interventi, sarà facoltà di Acquedotto del Fiora S.p.A. procedere alla risoluzione del contratto con l'addebito degli oneri derivanti.

Nel caso in cui il ritardo nell'inizio del servizio comporti danni al Gestore e/o a soggetti terzi, Acquedotto del Fiora S.p.A. si riserva la facoltà di chiamare in causa l'Impresa Appaltatrice.

- Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.

Nel caso in cui si verificano difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione del servizio in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all'Impresa Appaltatrice che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 400,00 (quattrocento//00) per ogni segnalazione e l'Impresa Appaltatrice dovrà sostituire il personale inadempiente.

- Mancato invio dati

Nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice non invii i dati di cui all'ART.30 Oneri ed obblighi dell'Impresa appaltatrice sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo del contratto.

Per le applicazioni delle eventuali penalità il RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO darà comunicazione del mancato rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare al Responsabile Unico del Procedimento che provvederà alla contestazione all'Impresa Appaltatrice con lettera raccomandata A.R.

L'importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi, sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

ART. 34 ESECUZIONE IN DANNO

In caso di mancato intervento, di intervento non tempestivo o comunque in caso di inadeguatezza dei mezzi e/o personale, Acquedotto del Fiora S.p.A. si riserva la facoltà di far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi e modi richiesti da Acquedotto del Fiora S.p.A..



In tale caso all'Impresa Appaltatrice sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dall' Impresa intervenuta e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice per il medesimo lavoro, oltre alla penale di cui all'ART.33 Penali.

ART. 35 RISANAMENTO DANNI AI BENI DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a risarcire direttamente ad Acquedotto del Fiora S.p.A. ed ai privati tutti i danni che nell'esecuzione dei servizi venissero arrecati alle condutture ed agli apparecchi esistenti di proprietà di Pubbliche Amm.ni o utenti privati. Qualora l'Impresa Appaltatrice non provvedesse al risarcimento sopra accennato, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà d'ufficio e su specifica richiesta ad agire sulla detrazione dalla cauzione di cui all'ART.19 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva della somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo fra le parti od a sentenza.

ART. 36 VALUTAZIONE DEI SERVIZI, CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Il RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO darà mandato ai propri tecnici a tal uopo preposti circa il controllo delle prestazioni eseguite dall'Impresa Appaltatrice. La valutazione dei servizi effettuati verrà fatta secondo i prezzi stabiliti nell'elenco prezzi allegato e applicando lo sconto dichiarato in sede di gara. A fronte dei servizi eseguiti, a fine di ogni mese, Acquedotto del Fiora S.p.A. provvederà ad emettere la relativa contabilità che sarà sottoscritta in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice. Entro i termini di legge, Acquedotto del Fiora S.p.A. inoltra i certificati di pagamento all'Impresa Appaltatrice per l'emissione della relativa fattura.